**Regolamento del Comitato studentesco d’Istituto**

Art. 1

Il Comitato studentesco d’Istituto è l’organo degli studenti previsto dall’art. 36 del Regolamento interno del Liceo “Durante”.

Art. 2

Del Comitato fanno parte, quali membri di diritto, i rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di Classe, nel Consiglio di Istituto, nella Consulta Provinciale; ne fanno inoltre parte, quali membri aggregati, tutti gli studenti del Liceo “Durante” che intervengono alle sue riunioni e partecipano alle sue attività.

Art. 3

Tutti i membri del Comitato:

* hanno la facoltà di partecipare alle attività del Comitato e alle riunioni dell’Assemblea, con uguale diritto di parola e di voto;
* godono di elettorato attivo e passivo alle cariche o agli incarichi del Comitato;
* contribuiscono in solido alle iniziative del Comitato e a sue eventuali necessità economiche;
* collaborano lealmente al perseguimento delle finalità del Comitato e si impegnano a rispettare il suo Regolamento.

Art. 4

Il Comitato e/o i suoi Gruppi di lavoro si riuniscono in orario extra – scolastico, nei locali della Scuola appositamente messi a disposizione dai suoi Organi dirigenti (artt. 20 e 21 del Regolamento interno).

Art. 5

Il Comitato, anche attraverso i suoi Gruppi di lavoro:

* “promuove l’organizzazione delle Assemblee studentesche di Istituto e coordina le attività ad esse collegate o da essa derivanti” (art. 36 del Regolamento interno);
* elabora, promuove ed attiva tutte le iniziative culturali, sociali e informative che favoriscano una consapevole partecipazione degli alunni alla vita scolastica;
* svolge attività di indagine, ricerca ed approfondimento sui problemi della Scuola;
* produce e diffonde un bollettino di informazione interna;
* promuove ed organizza incontri con personalità culturali, scientifiche, artistiche ed esperti di problematiche sociali su argomenti di rilevanza del dibattito contemporaneo.

Nessuna attività promossa e/o organizzata dal Comitato può avere fini di lucro.

Art. 6

Sono organi del Comitato:

* l’Assemblea;
* i due Rappresentanti, tra cui il Coordinatore del Gruppo di gestione;
* il Segretario;
* i Gruppi di lavoro.

Art. 7

L’Assemblea convocata e costituita secondo il presente Regolamento rappresenta l’universalità degli studenti del “Durante”. Essa delibera sempre a maggioranza dei presenti. Le sue deliberazioni legalmente adottate impegnano – fatti salvi i diritti di coscienza – tutti gli studenti, anche quelli non intervenuti o dissenzienti.

Art. 8

L’Assemblea può essere: istituzionale, ordinaria e straordinaria.

Art. 9

L’Assemblea istituzionale di inizio anno:

* elegge i due Rappresentanti, tra cui il Coordinatore del Gruppo di gestione, ed il Segretario del Comitato per l’anno scolastico in corso;
* delibera sugli indirizzi generali e approva le linee programmatiche dell’attività annuale del Comitato;
* redige e approva uno schema di bilancio preventivo, tenendo conto dei fondi disponibili;
* dà vita ai Gruppi di lavoro del Comitato, attribuendo tra i suoi membri incarichi e responsabilità per portare avanti le iniziative programmate;
* redige e sottopone al Dirigente scolastico il calendario delle Assemblee generali di Istituto.

L’Assemblea istituzionale di inizio anno è convocata, dopo le elezioni delle rappresentanze studentesche, dalla maggioranza dei membri di diritto del Comitato, previa comunicazione al Dirigente scolastico. La comunicazione va effettuata almeno cinque giorni prima della data prevista, e comunque concordata col Dirigente, allo scopo di garantire la disponibilità dei locali.

Art. 10

L’Assemblea istituzionale di fine anno:

* dibatte ed approva la programmazione annuale effettuata;
* approva il bilancio consuntivo dell’anno scolastico trascorso e lo mette agli Atti.

L’Assemblea istituzionale di fine anno è convocata, negli ultimi 10 giorni del mese di Aprile, dall’Assemblea ordinaria del mese di Aprile; se questa non è stata svolta, dai due Rappresentanti del Comitato.

Art. 11

L’Assemblea ordinaria:

* dibatte e delibera sugli argomenti all’ordine del giorno;
* controlla e stimola l’avanzamento delle iniziative programmate;
* integra e/o modifica i Gruppi di lavoro confermando e/o attribuendo nuovi incarichi a singoli o a gruppi di membri per condurre a buon fine le stesse iniziative.

L’Assemblea ordinaria è convocata, di regola ogni quattordici giorni, dall’Assemblea precedente. I membri a conoscenza della convocazione sono impegnati alla sua pubblicizzazione.

Art. 12

L’Assemblea straordinaria:

* dibatte e delibera sugli argomenti all’ordine del giorno.

L’Assemblea straordinaria è convocata, per gravi e urgenti motivi, dalla maggioranza dei membri di diritto del Comitato, previa comunicazione al Dirigente scolastico contenente l’ordine del giorno dell’Assemblea. La comunicazione va effettuata almeno cinque giorni prima della data prevista, e comunque concordata col Dirigente, allo scopo di garantire la disponibilità dei locali.

Art. 13

I due Rappresentanti del Comitato sono eletti, tra i membri presenti, dall’Assemblea istituzionale di inizio anno, la quale curerà di scegliere almeno un membro di diritto e un membro maggiorenne quale Coordinatore del Gruppo di gestione.

I due Rappresentanti:

* rappresentano il Comitato nelle sue espressioni ufficiali e nelle sue manifestazioni esterne;
* redigono l’ordine del giorno delle Assemblee ordinarie e lo pubblicizzano nelle forme più opportune, a partire da almeno cinque giorni prima della loro effettuazione;
* introducono i lavori di tutte le Assemblee e sono responsabili del loro corretto svolgimento;
* stimolano e coordinano l’attività dei Gruppi di lavoro.

Art. 14

Il Coordinatore del Gruppo di gestione cura e coordina il lavoro di programmazione dettagliata delle attività previste dall’Assemblea istituzionale di inizio anno, al fine di sottoporre il programma definitivo nel più breve tempo possibile all’approvazione degli organi scolastici competenti.

Art. 15

Il segretario del Comitato è eletto dall’Assemblea istituzionale di inizio anno tra i membri presenti.

Il segretario:

* redige i verbali delle singole Assemblee e delle deliberazioni prese;
* cura il Patrimonio del Comitato e lo affida, per le parti di competenza e secondo le indicazioni dei Rappresentanti, ai Responsabili dei Gruppi di lavoro, vigilando in seguito sul suo corretto utilizzo;
* custodisce ed aggiorna il Registro degli Atti del Comitato e a fine anno lo affida al Dirigente scolastico, che avrà cura di trasmetterlo al Segretario successivo.

Il Segretario ha la facoltà di nominare un Vice – segretario, che lo aiuti nelle sue mansioni e lo sostituisca in caso di impedimento alla partecipazione dell’Assemblea.

Art. 16

I Gruppi di lavoro costituiscono il principale strumento operativo del Comitato. Essi sono istituiti dall’Assemblea, che avrà anche cura di indicare il Responsabile di ogni singolo Gruppo.

I Gruppi di lavoro:

* curano e realizzano le iniziative del Comitato, seguendo gli indirizzi dell’Assemblea;
* relazionano, attraverso il Responsabile, del lavoro svolto all’Assemblea e recepiscono gli eventuali nuovi indirizzi;
* curano, attraverso il Responsabile, i propri Registri e i relativi Atti di lavoro.

Le esigenze logistiche dei singoli Gruppi di lavoro (uso di spazi, macchinari e materiali comuni) vanno comunicate per iscritto ai due Rappresentanti, che avranno cura di soddisfarle secondo principi di equità e giustizia, garantendo comunque tutte le diverse iniziative in corso.

Art. 17

Tutte le cariche e/o gli incarichi attribuiti dal Comitato durano, salvo decadenza, per l’intero anno scolastico; essi sono rinnovabili al massimo per due mandati consecutivi. Tutte le cariche restano soggette al consenso dell’Assemblea, che può revocare la sua fiducia a uno o più incaricati. L’Assemblea che decide al proposito va costituita e convocata come Assemblea straordinaria, e il dibattito sulla fiducia va inserito al primo punto dell’ordine del giorno.

Si decade dalle cariche o dagli incarichi:

* per lettera di dimissioni, notificata ad ambedue i Rappresentanti;
* per sfiducia dell’Assemblea;
* per perdita dello *status* di alunno del “Durante”.

Le cariche vacanti e gli incarichi dismessi vanno immediatamente integrati dalla prima Assemblea che ne ha notizia; l’Assemblea sceglierà i nuovi responsabili tra i membri presenti.

Art. 18

Il Comitato porta avanti le sue iniziative attraverso il suo Patrimonio. Il Patrimonio del Comitato è costituito da:

* strutture, macchinari e materiali messi a disposizione dalla Scuola;
* fondi attribuiti agli studenti dalle vigenti disposizioni di Legge.

Il Comitato è responsabile in solido della cura e della corretta utilizzazione del suo Patrimonio. Negligenze o colpe gravi costituiscono motivo sufficiente per la sospensione della sua disponibilità da parte della Scuola.

Art. 19

Eventuali modifiche al presente Regolamento vanno adottate in Assemblea straordinaria ed inviate in visione al Dirigente scolastico.